

Prot. 464

Cagliari, 12.04.2022

PEC

Spett. Le
ARES Azienda Regionale della Salute
Sede Legale
Via Piero della Francesca, 1
09047 Selargius (CA)
direzione.generale@aressardegna.it

Direttore della SC Area Tecnica OR-CA-SA
Ing. Marcello Serra
Al Responsabile del Procedimento
Ing. Paolo Alterio
ARES Sardegna/ASSL N.6
Medio Campidano
Via Ungaretti n. 9
09025 Sanluri (SU)
protocollo@pec.aslmediocampidano.it

Oggetto: Procedura aperta informatizzata, ai sensi dell'art. 60 e 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., per l'affidamento del servizio di Collaudo relativo alla realizzazione del "Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale" D.Lgs. 50/2016 art. 102 e s.m.i., DPR. 207/2010 art.216, linee guida ANAC n.1 e n.3 e dalla normativa vigente. Sono da affidare i servizi di:

- 1) Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera
 - 2) Collaudo Statico in corso d'opera
 - 3) Collaudo Tecnico-funzionale degli impianti in corso d'opera
 - 4) Attestazione di prestazione energetica
- CIG 9010178A18 - CUP J89H12000580006
Scadenza 04/05/2022

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con procedura su piattaforma telematica, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. All'art. 7.4 del disciplinare di gara si richiede, in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, la presenza, *quale progettista, di almeno un giovane professionista, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali.* Ebbene si ritiene che tale previsione sia un mero errore materiale in quanto, come giustamente da voi citato, la norma parla di professionista nel ruolo di "progettista". Nel caso in specie, trattandosi di un servizio di collaudo e non di progettazione, l'obbligo del giovane all'interno del raggruppamento decade. D'altronde, il D.M. 263/2016 è testualmente rubricato: *"Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi"*

relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"

Si chiede pertanto di rettificare la dicitura onde evitare di dar luogo a contestazioni nel merito.

2. All'art. 16 del disciplinare di gara, per la dimostrazione della professionalità e adeguatezza dell'offerta si richiede.

Descrizione di n. 3 servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra gli interventi qualificabili come affini a quelli oggetto dell'affidamento. I servizi devono evidenziare le seguenti caratteristiche: essere relativi al collaudo di opere di realizzazione di strutture sanitarie riferiti a interventi ritenuti dal concorrente (intendendo come tale il soggetto che, sia singolarmente sia in forma di raggruppamento temporaneo presenti offerta per il conferimento dell'incarico in oggetto) significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili come affini a quello oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.

Dalla lettura del punteggio assegnato all'offerta tecnica si evince che la Stazione Appaltante ricerca esplicitamente figure professionali aventi pregressa esperienza nel collaudo di strutture non affini, bensì identiche a quella oggetto del collaudo. Tutto ciò in spregio al fatto che la declaratoria della categoria E.10 recita "Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura" ed include al suo interno numerose strutture la cui complessità è stata ritenuta dal legislatore identica a quella degli ospedali. A ciò si aggiunga che gli Id. opera riferiti a strutture e impianti non sono strettamente collegati all'edificio, nel senso che, per fare un esempio, l'impianto elettrico a servizio di un albergo ha lo stesso grado di complessità di un impianto elettrico a servizio di qualsivoglia altra struttura compreso l'ospedale.

Peraltro la restrizione di cui all'art. 16 appare in contrasto con quanto richiesto in sede di dimostrazione dei requisiti di partecipazione dove, correttamente, viene indicata la possibilità di dimostrare il requisito attraverso servizi resi per opere analoghe e non identiche.

La richiesta di cui all'offerta tecnica appare formulata in maniera eccessivamente stringente rispetto a quanto previsto dalla normativa di settore che da sempre, a partire dal D.lgs. 163/2006 e dal DPR 207/2010, sino all'attuale Codice, ha valutato i servizi resi in maniera più ampia secondo un principio di *analogia* più che di *identità*.

A ciò si aggiunga che i sub-criteri individuati presentano delle criticità che non consentono di comprendere appieno la griglia di valutazione che verrà utilizzata:

- sub criterio A1: si richiede di illustrare *le attività di collaudo tecnico amministrativo svolte, ritenute significative della propria capacità a realizzare la prestazione richiesta, scelte fra gli interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, ricadenti pertanto nella categoria Edilizia-Sanità, E.10 – Strutture S.06 – Impianti Meccanici IA.02 ed Impianti Elettrici IA.03*, indicando pertanto tutte le categorie d'opera di cui si compone il servizio in oggetto,
- sub criterio A2: si richiede di illustrare *le attività di collaudo tecnico amministrativo svolte, ritenute significative della propria capacità a realizzare la prestazione richiesta, scelte fra gli interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, ricadenti pertanto nella categoria Strutture-Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni S.01-S.02 – Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-S.03-S.04-Strutture speciali –S.05-S.06*., indicando pertanto categorie d'opera NON comprese nel servizio in oggetto. In tale sub-criterio si ravvede inoltre una parziale ripetizione del sub criterio A1;

- sub criterio A3: si richiede di illustrare *le attività di collaudo tecnico amministrativo svolte, ritenute significative della propria capacità a realizzare la prestazione richiesta, scelte fra gli interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, ricadenti pertanto nella categoria Impianti -*
- *Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni IA.01-IA.02 – Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota -IA.03-IA.04- Strutture speciali –S.05-S.06*). Anche in questo caso vengono individuate categorie d'opera NON comprese nel servizio in oggetto e anche in tale sub-criterio si ravvede inoltre una parziale ripetizione del sub criterio A1;

Alla luce delle criticità riscontrate si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di voler provvedere alle modifiche richieste.

Infine, ma non meno importante, si ricorda che l'Autorità si è già pronunciata su questioni inerenti la necessità di ripubblicazione dei bandi e la conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle offerte. La pubblicazione di ogni bando di gara ha come finalità precipua quella di garantire, ai soggetti interessati ed in possesso di idonei requisiti, di partecipare alle procedure di selezione poste in essere dall'amministrazione, realizzando da un lato l'interesse degli operatori stessi alla par condicio e nel contempo l'interesse pubblico alla massimizzazione delle domande presentate. In tale ottica una qualunque modifica del bando di gara, che sia idonea ad incidere sulla soddisfazione degli interessi richiamati, non può ritenersi sottratta all'obbligo di un'ulteriore pubblicazione con decorrenza ex novo dei termini previsti dalla normativa di riferimento (AVCP, deliberazioni n. 361 del 17/12/2002 e n. 84 del 15/11/2006).

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale.

Distinti saluti.

Il Presidente

Sandro Catta

